

La notifica effettuata tramite PEC non iscritta nei pubblici registri è inesistente

di [Maurizio Villani](#)

Pubblicato il 26 Marzo 2022

La **notifica degli atti tributari** sostanziali e processuali, effettuata mediante un **indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri**, è **inesistente** e, come tale, **non suscettibile di sanatoria**.

Notifica a mezzo pec non iscritta nei pubblici registri: considerazioni introduttive

La *quaestio iuris* in esame attiene al tema relativo alla notifica effettuata dall'agente della riscossione per mezzo di un indirizzo pec non risultante nei pubblici registri (Reginde, Inipec e Ipa).

Nella specie, con il presente articolo, si cercherà di chiarire se l'invio telematico di un atto esattivo da parte della PA, effettuato mediante un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri, renda o meno la **notifica inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria**.



Riferimenti normativi

In *primis*, in tema di **notificazione di atti esattoriali effettuata tramite pec**, si rende fondamentale individuare il **quadro normativo di riferimento**.

A tale scopo si rileva che, l'**art. 3-bis della L. 53/1994**, rubricato "*notificazione in modalità telematica*", al comma 1, prevede espressamente che:

"La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi."

In sostanza, la suddetta norma, prevede che la **notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata dall'indirizzo/all'indirizzo risultante da pubblici elenchi**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

I pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni

Ebbene, **a individuare i predetti pubblici elenchi è l'[art. 16-ter del DL n. 179/2012](#)** (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012), rubricato "*pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni*", che al comma 1 tanto dispone:

"A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia".

Si tratta, in altri termini, dei registri **IPA, REGINDE e INIPEC** in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche.

Inoltre, a disciplinare più nel dettaglio le **notificazioni per via telematica delle pubbliche amministrazioni**, è il suddetto art. 16, comma 12 del DL 179/2012 che espressamente prevede:

“Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale.

Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.”

Ebbene, dal richiamato quadro normativo emerge incontestabilmente come il legislatore abbia ripetutamente sancito la **necessità che l'attività di notifica avvenga solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica** risultanti dai pubblici elenchi: ciò, evidentemente, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando.

Ne consegue che, qualunque notifica proveniente da un indirizzo pec differente da quello contenuto nei pubblici registri risulta in contrasto con la richiamata normativa e, pertanto, inequivocabilmente priva di effetti giuridici.

Del resto, in ipotesi di indirizzi non ufficiali, emergendo l'assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l'atto impugnato, non può che derivare la violazione delle norme circa la certezza, l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto di difesa del contribuente, stanti, non da ultimo, i noti e continui tentativi di frodi informatiche in danno di comuni cittadini.

Ed è proprio in funzione di tanto che, **in ipotesi di notifiche effettuate mediante indirizzi di posta elettronica certificata non ufficiali, consegue l'inesistenza giuridica della consegna informatica dell'atto tributario proveniente da soggetto formalmente "sconosciuto" al contribuente.**

... [L'articolo continua nel PDF scaricabile in fondo alla pagina ?]

La ripresa degli accertamenti e dei controlli fiscali 2022: la tutela del contribuente

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO

**APRILE 2022 - 16 ORE FORMATIVE
4 INCONTRI ONLINE**

In collaborazione con Studio Legale Avv. Carlo Nocera

Percorso online di aggiornamento sulle tematiche della difesa del contribuente in occasione del riavvio delle attività di accertamento e controllo fiscale.

Periodo: Aprile 2022

Modalità: 4 incontri in diretta online (16 ore formative totali).

In fase di accreditamento per Commercialisti e Avvocati.



OFFERTA EARLY BOOKING ATTIVA (solo fino al 18/03/2022)

[SCOPRI DI PIU' >](#)

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Viaggio nel Processo Tributario Telematico: le notifiche a mezzo PEC](#)

[Notifica atto impositivo, ammessa se il gestore è privato](#)

[Il punto sulla notifica via Pec da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione](#)

A cura di Avv. Maurizio Villani

Sabato 26 marzo 2022

Scarica la versione integrale dell'articolo in PDF?